

Parlement européen

Presidente della commissione per le petizioni

*European Parliament
B-1047 BRUSSELS*

ISTITUZIONE ADITA: ILL.MO PARLAMENTO EUROPEO

OGGETTO: PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO EX ARTICOLI 20 E 227 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) E ARTICOLO 44 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE.

PETITION OF ITALIAN PROFESSORS PRIVATE PARITY INSTITUTES

A) POSIZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO PETIZIONE.

Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dello Stato Italiano che denunciano la violazione della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

B) Dati anagrafici dell'Istante:

nome _____ cognome _____

Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____

Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____

Email _____ contatto mobile _____

C) Dati anagrafici dell'Istante:

nome _____ cognome _____

Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____

Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____

Email _____ contatto mobile _____

D) Dati anagrafici dell'Istante:

nome _____ cognome _____

Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____

Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____

Email _____ contatto mobile _____

E) Dati anagrafici dell'Istante:

nome _____ cognome _____

Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____

Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____

Email _____ contatto mobile _____

F) Dati anagrafici dell'Istante:
nome _____ cognome _____
Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____
Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____

G) Email contatto mobile _____
Dati anagrafici dell'Istante:
nome _____ cognome _____
Data di nascita _____ CF: _____ sesso _____
Nazionalità _____ paese _____ indirizzo _____
Email _____ contatto mobile _____

** ** ** **

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA VICENDA (PREMESSE DI FATTO)

- A) Lo Stato italiano, rappresentato dal **M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca)** nella persona del suo ministro *pro tempore*, nega agli odierni istanti il riconoscimento giuridico ed economico del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto dagli stessi in istituti scolastici paritari.
- B) Nella specie, lo Stato italiano, applicando una condotta che abbraccia lapalissianamente il principio di discriminazione lavorativa, riconosce oggi il servizio pre-ruolo ai **solì docenti che hanno svolto tale prestazione in istituti statali**.
- C) I docenti, come gli istanti, che invero hanno svolto il servizio pre-ruolo in istituti paritari non statali - oggi - si vedono immotivatamente negato tale diritto.
- D) Lo Stato italiano, quindi, in assoluto spregio della normativa comunitaria sta legittimando all'interno dei propri confini la seguente condotta: ammette la presenza di docenti di serie A e docenti di serie B (id est: gli odierni istanti) in relazione alla sola provenienza statale e non statale.
- E) Lo Stato italiano nega tale diritto sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini dei trasferimenti dei docenti su domanda di parte (cd mobilità territoriale).
- F) Gli istanti, allora, non potendo far valere tale punteggio, sono altamente penalizzati sia a livello lavorativo, sia in relazione alla loro dignità professionale.
- G) Condotta e atteggiamento amministrativo certamente discrepante con la normativa comunitaria.

- A) E' considerevole notare che gli istanti, docenti della scuola statale italiana, – ancor prima dell'immissione in ruolo - indi della STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, **hanno prestato servizio pre - ruolo in istituti paritari, al pari** dei colleghi che hanno reso il pre ruolo in istituti statali.
- B) Gli istanti indi, prima dell'immissione in ruolo - hanno reso una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa nazionale: la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica*

*e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» che all'art.1 recita: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole **paritarie private** e degli enti locali».*

C) Il riconoscimento della **parità scolastica** inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. Le **scuole paritarie svolgono un servizio pubblico** e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

D) I docenti istanti hanno svolto quindi un servizio pre ruolo in istituti che presentano i seguenti requisiti: **Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica**

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione.
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
- Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
- Personale docente fornito del titolo di abilitazione.
- Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

E) Donde, attesa **l'equiparazione normativa** di cui sopra tra scuole statali e paritarie per la legislazione italiana, non può revocarsi in dubbio che gli istanti hanno maturato **ai fini dell'anzianità di servizio ed anche ai fini della mobilità docenti (spostamenti) il diritto al riconoscimento del servizio prestato.**

F) Pur tuttavia, tale punteggio, è stato del tutto annullato in eccesso di potere ed in assenza di ragionevole motivazione in sede di contratto CNI mobilità 2017/2018, dallo Stato italiano nonostante gli istanti – in relazione al punteggio pre ruolo maturato nelle paritarie hanno reso un servizio al pari di quello statale.

Ad ulteriore prova di ciò, facciamo presente che I docenti delle paritarie:

- 1.hanno pagato l'IRPEF allo Stato come da buste paga;
- 2.i contributi sono stati regolarmente versati all'INPS, Ente previdenziale presso cui il lavoratore statale deve chiedere la ricongiunzione dei contributi;
- 3.Il rapporto di lavoro è stato disciplinato da contratti AGIDAE (sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Sinasca) ANINSEI, FISM;
4. Ogni anno hanno prestato servizio, da abilitati, per più di 180 gg;
5. Il servizio svolto nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado è stato riconosciuto nella valutazione dei titoli, lettera D.1.1 del Concorso docenti 2016, in base al comma 114, lettera b) della Legge 107/2015, e – come esplicitato nella bozza di regolamento per il Concorso a Dirigenti Scolastici pubblicata in data 15 giugno 2016 – anche come criterio di ammissione al suddetto concorso (vedasi art. 6), in quanto si richiede che il candidato abbia *«maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione un servizio non inferiore a sessanta mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato»*.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Gli istanti chiedono in tale sede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**.

E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo

della clausola 4. Già perché il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all'ennesima denuncia di un cittadino italiano. Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporta anche una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01". E che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato".

BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- G)** Si registra la violazione del diritto degli istanti alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale!
- H) Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa o è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice comunitaria. Pertanto, è iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. Il servizio svolto dai docenti istanti ha pari dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali dai colleghi che vantano il pre ruolo nello Stato.
- I)** Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? **Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?**
- J) Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, **non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a**

domanda, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto – per lo Stato italiano – non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.

K) A ben vedere, quindi, il potere amministrativo ha confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, a mente dello stesso, **sono stati legalmente annullati anni di servizio** che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale.

L) **Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.**

M) Già perché il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all'ennesima denuncia di un cittadino italiano.

N) Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

O) Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva 1999/70: quella riguardante, nello specifico, «*Misure di prevenzione degli abusi*». A tal fine, si rammenta che «*gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*».

P) In conclusione, la terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla “direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999” e successive clausole, in particolare la “4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di

percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Q) Si aggiunge, altresì, per mero tuziorismo difensivo, che la citata clausola 4 punto 1 costituisce una norma ad efficacia diretta (sent. Dal Cerro Alonso del 13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall’altro lato, che nel concetto di “condizioni d’impiego” rientra anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal Cerro Alonso § 48 e in dispositivo; sent. Gavieiro del 22.12.2010 in dispositivo n.2).

R) La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

S) Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa.

T) Questa sentenza è l’ennesima conferma di quanto la curia europea ha affermato e ribadito in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa su questo genere di ricorsi, a tutela del principio di non discriminazione, formatosi attorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99. La presa di posizione dei giudici, tra l’altro, ha cominciato a prendere corpo anche a livello nazionale, dove proprio nei giorni scorsi è stato accolto il primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo.

U) Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie

V) Pertanto, gli oltre 300 mila docenti assunti a partire dal 1999 (tra cui i ricorrenti) hanno maturato da precari un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni. Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia conservato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.

W) VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL’ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA

**2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO
2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999**

X) Lo Stato italiano, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Y) Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Z) Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

AA) Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva 1999/70: quella riguardante, nello specifico, «*Misure di prevenzione degli abusi*». A tal fine, si rammenta che «*gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*».

AB) In conclusione, la terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla "direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999" e successive clausole, in particolare la "4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della

maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

- AC) Si aggiunge, altresì, per mero tuziorismo difensivo, che la citata clausola 4 punto 1 costituisce una norma ad efficacia diretta (sent. Dal Cerro Alonso del 13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall’altro lato, che nel concetto di “condizioni d’impiego” rientra anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal Cerro Alonso § 48 e in dispositivo; sent. Gavieiro del 22.12.2010 in dispositivo n.2).
- AD) La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).
- AE) Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa.
- AF) Questa sentenza è l’ennesima conferma di quanto la curia europea ha affermato e ribadito in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa su questo genere di ricorsi, a tutela del principio di non discriminazione, formatosi attorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99. La presa di posizione dei giudici, tra l’altro, ha cominciato a prendere corpo anche a livello nazionale, dove proprio nei giorni scorsi è stato accolto il primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo.
- AG) Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie
- AH) Pertanto, gli oltre 300 mila docenti assunti a partire dal 1999 (tra cui i ricorrenti) hanno maturato da precari un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni. Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia conservato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.

AI) Il MIUR, allora, con l'interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali. Non riconosce a detti periodi pari dignità.

AJ) Nella sostanza, il MIUR ha legittimato la seguente condotta: quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.

AK) A tal fine, si richiama anche, seppur indirettamente, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo la quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Orbene, quali sarebbero ad oggi le ragioni oggettive atte a legittimare l'annientamento legale di anni di servizio dignitosamente prestati nelle scuole paritarie?

AL) La spiegata ordinanza, quindi, nell'applicare questa illegittima negazione rende anche palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Per le ragioni sopra esposte gli istanti *ut supra* rappresentati e domiciliati in qualità di cittadini comunitari

**INVITANO IL PARLAMENTO EUROPEO EX ART. 215 A 218 E
DALL'ALLEGATO VI(XX) DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO**

Affinché riunito nella Commissione per le petizioni valuti se la politica posta in essere dallo Stato Italiano a mezzo del recente e contestato piano di mobilità, possa ritenersi compatibile con i principi comunitari individuati nella presente istanza

Determini la presenza di una violazione del diritto dell'Unione ed adotti i provvedimenti più opportuni per evidenziare l'illegittimità della politica UE finora seguita, nonché ricorrere alla Corte di Giustizia al fine di far dichiarare alla stessa che è contrario ai principi del diritto comunitario.

Luogo data

firma

Si allega alla presente contratto di lavoro subordinato, documento di riconoscimento, Ordinanza Mobilità 2016/2017 e 2017/2018 (atto che viola il diritto dell'unione)